



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162 del 03/12/2020

OGGETTO:

### **COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di dicembre e alle ore 08:30, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Il Vice Sindaco Simone Rossi entra nella sala ove si tiene la Giunta alle ore 10:30.

Partecipa Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	Sindaco	<b>X</b>	-
ROSSI Simone	Vice Sindaco	<b>X</b>	-
MULE' Enzo	Assessore	<b>X</b>	-
MOBILIA Enzo Cristoforo	Assessore	<b>X</b>	-
SPINELLI Francesco	Assessore	-	<b>X</b>

4

1

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all'esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Eseguibile



### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- L'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che *“Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”*;
- L'art.12 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.”*;
- L'art.55-bis, comma 4, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, il quale prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.”*;

Considerato che

- ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- indipendentemente dalla qualifica rivestita il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, rimane competente per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale;
- il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, per le altre sanzioni, deve segnalare, immediatamente, e comunque, entro dieci giorni, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;

Dato atto che la costituzione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari di questo Ente è stata fatta con deliberazione della Giunta Comunale del 81 del 04/07/2002;

Preso atto della delibera 700/2019 con cui l'Anac, con ha chiarito che non c'è incompatibilità tra la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e l'incarico di componente o titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD), qualora sia costituito come organo collegiale dell'Amministrazione, salvo il caso in cui il soggetto coinvolto nell'azione disciplinare sia proprio lo stesso RPCT;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 04/07/2002 di costituzione dell'Ufficio contenzioso del Comune di Bibbona;



## COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

Ritenuto, pertanto, stabilire la costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Bibbona, adeguandola alla nuova disciplina dell'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 e tenendo conto delle indicazioni dell'Anac;

Atteso che l'UPD, ai sensi del Regolamento ha funzioni:

- a) Di consulenza istruttoria e supporto, da un lato, e giudiziali relativamente a vertenze in materia di rapporti di lavoro;
- b) Funzioni relative ad attività stragiudiziali e funzioni "giudicanti" (decisione) nell'ambito del procedimento disciplinare;

Ritenuto, pertanto di costituire l'UPD con modalità diverse a seconda del gruppo di funzioni di cui ai punti a) e b) e quindi:

- a) Con la seguente composizione:
  - Segretario comunale o suo delegato – Responsabile UPD;
  - Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale;
- b) con la seguente composizione:
  - Segretario comunale o suo delegato – Responsabile UPD;
  - Responsabili di Area dell'Ente, ad eccezione di quello che ha avviato il procedimento disciplinare o fatto la segnalazione;

L'UPD, in entrambe le composizioni è assistito dal n. 1 dipendente Area Servizi Finanziari e Personale o di altra Area, individuato dal Responsabile UPD, che svolge il compito di segretario verbalizzante;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 2 Servizi Finanziari e Personale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

CON VOTI unanimi, legalmente resi;

### DELIBERA

- Di costituire l'Ufficio procedimenti Disciplinari come di seguito indicato:

Per le funzioni di cui al punto a) citato in premessa:

- Segretario comunale o suo delegato – Responsabile UPD;
- Responsabile Area Servizi Finanziari e Personale;

Per le funzioni di cui al punto b) citato in premessa:

- Segretario comunale o suo delegato – Responsabile UPD;
- Responsabili di Area dell'Ente, ad eccezione di quello che ha avviato il procedimento disciplinare o fatto la segnalazione;

L'UPD, in entrambe le composizioni è assistito dal n. 1 dipendente Area Servizi Finanziari e Personale o di altra Area, individuato dal Responsabile UPD, che svolge il compito di segretario verbalizzante;

- Di dare atto che il presente atto annulla o sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;
- Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS. e alla RSU;



## **COMUNE DI BIBBONA**

### **Provincia di Livorno**

- Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA  
(S20\_2020\_237.rtf - 16541D1AA9399DD6EBE02AF74598247475F242DB)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE\_S20\_2020\_237.rtf.pdf.p7m - 21B1F10DD7A110EB3FA73AB89A924A8072BDF1B9)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE\_S20\_2020\_237.rtf.pdf.p7m - BE0BADF6BB00868C9E2ED50C016E714AF248F099)

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Pietro dott.ssa Daniela

---

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

---